

IMPOSTE E TASSEdi **STEFANIA VERCELLOTTI****Lotteria degli scontrini: le prime giocate da luglio***Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 23.12.2019, n. 1432381 ne posticipa al 1.07.2020 l'entrata in vigore.*

Ulteriore rinvio per il " *gioco anti evasione* ": solo dal 1.07.2020 i consumatori finali potranno partecipare alla lotteria che prevede 3 premi mensili (il primo da 50.0000 euro, il secondo da 30.000 euro e il terzo da 10.000 euro) e un super premio annuale da un milione di euro per chi si farà rilasciare i nuovi scontrini inviati tramite web o procedura telematica.

Entro il 30.06.2020 dovranno quindi essere adeguati tutti i modelli di registratori telematici . Sempre entro la stessa data sarà aggiornata la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate così da consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (L. 232/2016). Verrà poi aperto un " *portale lotteria* " su cui si dovranno **registrare tutti i consumatori** che vorranno partecipare alla lotteria. Non sarà più sufficiente il codice fiscale, ma servirà il " *codice lotteria* ": indispensabile pertanto che ciascun partecipante lo richieda accedendo alla propria area riservata " *Fiscoonline* " nella quale sarà messo a disposizione non solo **il codice lotteria** , ma anche una modalità grafica (probabilmente un *Qr-Code*) che dovrebbe essere utilizzabile dai registratori telematici dotati di lettore ottico.

Sull'attribuzione di un *Qr-Code* non vi sono ancora certezze sicuramente però i consumatori dovranno dotarsi di credenziali dell'Agenzia delle Entrate, Spid o Cns per generare il codice univoco sul portale lotteria. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la probabilità di vincita è inoltre aumentata del 20% per tutte le transazioni effettuate con **carta di debito e di credito** , anziché con contante.

Ulteriore novità riguarda le **sanzioni** previste a carico dell'esercente. Scompare la sanzione amministrativa da irrogare ai commercianti che si rifiutano di acquisire il codice lotteria del contribuente o che non trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate. Nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 compare però il **diritto di segnalazione** : il consumatore " *può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione* ".

Per quanto attiene l' **utilizzo dei dati** acquisiti tramite la lotteria, il provvedimento n. 739122/2019 recita: " *L'Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, effettua esclusivamente le operazioni di acquisizione e successiva trasmissione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché di verifica dei file contenenti i dati necessari ai fini della lotteria* ". Al momento, ma solo per il momento, perché nulla vieta che vengano introdotte modifiche normative in tal senso, l'Agenzia delle Entrate non potrà utilizzare i dati desumibili della lotteria per scopi istituzionali, in altre parole per tracciare le spese.